

REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010
in alcune zone viticole**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri interessati possono chiedere che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, il limite o i limiti del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati dello 0,5 %.
- (2) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia ed il Regno Unito hanno chiesto tali aumenti dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010, visto che le condizioni climatiche durante il periodo vegetativo sono state eccezionalmente sfavorevoli in talune regioni geografiche.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli durante il 2010, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, la produzione di vini con un appropriato titolo alcolometrico per i quali esiste normalmente una domanda sul mercato.

(4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune regioni viticole.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle regioni geografiche di cui all'allegato del presente regolamento, in deroga all'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2010, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve raccolte nel 2010, non può superare i seguenti limiti:

- a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) 2,0 % vol. nelle zone viticole C di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Regioni geografiche nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento ai sensi dell'articolo 1

Stato membro	Regioni geografiche (zona viticola)
Belgio	Tutte le regioni viticole (zona A)
Repubblica ceca	Tutte le regioni viticole (zone A e B)
Danimarca	Tutte le regioni viticole (zona A)
Germania	Tutte le regioni viticole (zone A e B)
Ungheria	Tutte le regioni viticole (zona C I)
Paesi Bassi	Tutte le regioni viticole (zona A)
Austria	Tutte le regioni viticole (zona B)
Polonia	Tutte le regioni viticole (zona A)
Slovenia	Podravje e Posavje (zona B)
Slovacchia	Tutte le regioni viticole (zone B e C I)
Regno Unito	Inghilterra, Galles (zona A)